

Approvato con deliberazione  
del Consiglio comunale n. 51 dd. 21.12.2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI PER FINALITA' SOCIALMENTE UTILI O PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO.

#### ART. I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Il Comune interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, per la promozione delle attività sportive ed in particolare quelle rivolte ai giovani, oltreché alla incentivazione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli.

Nel perseguimento di predetti scopi, il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività stesse attraverso l'adozione dei programmi previsti e disciplinati dalle vigenti normative.

Interviene, altresì, con finanziamenti ad Associazioni, Comitanti, Enti pubblici e privati operanti senza fini di lucro per il perseguimento di finalità socialmente utili e moralmente apprezzabili non comprese nei programmi di cui sopra.

Gli interventi si distinguono in contributi all'attività ordinaria, in contributi a singole iniziative e/o manifestazioni, in contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture e impianti.

Con contributo all'attività ordinaria si intende la partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale.

Con contributo a singole iniziative e/o manifestazioni si intende la partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute da soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte della ordinaria attività del soggetto beneficiario, ancorché ormai ricorrenti e/o tradizionali, alle quali l'amministrazione riconosca un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Con contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture e impianti si intende la partecipazione dell'ente alla spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario per acquistare dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività o realizzare interventi di miglioria su impianti e strutture comunali.

Per i soli casi in cui l'attività proposta consiste in una raccolta fondi da destinare a spese di beneficenza o per attività sociali meritevoli di sostegno da parte dell'amministrazione con contributo economico prestabilito, l'importo assegnato potrà essere determinato e liquidato direttamente dalla Giunta sulla base della richiesta e delle disponibilità a bilancio senza specifica dimostrazione delle singole spese effettivamente sostenute.

Il contributo all'attività ordinaria potrà consistere anche nell'assegnazione in utilizzo gratuito di locali per stabilirvi la sede o svolgere attività del soggetto beneficiario.

#### ART. 2 CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono le condizioni necessarie per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti i contributi e benefici economici da parte del Comune.

Il Comune potrà provvedere a trasferire al soggetto beneficiario contributi finanziati in tutto o in parte dalla Regione Trentino Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri soggetti pubblici o privati, eventualmente integrando gli stessi con mezzi propri.

#### ART. 3

Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalle norme.

Annualmente verrà pubblicato nelle forme di legge l'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni cittadino potrà prendere visione degli atti stessi, facendone richiesta nelle forme previste dalle norme.

#### ART. 4 NECESSITA' DELLA PREVENTIVA PREVISIONE A BILANCIO.

Il Consiglio Comunale prevede nel bilancio di previsione l'entità degli interventi contributivi. Eventuali variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza da parte della giunta comunale potranno essere adottate solo con un provvedimento motivato ed in presenza di evidenti e palesi motivi d'urgenza.

#### ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI, MODALITA' DI RICHIESTA E TERMINI

Possono beneficiare dei contributi relativi all'attività ordinaria le Associazioni regolarmente costituite interessate a svolgere con continuità nel corso dell'anno la propria attività con le finalità di cui all'art. 1 comma 1 del regolamento. Per ottenere tali contributi gli interessati presenteranno le domande di contributo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, presentando il programma di attività dell'anno ed un budget di spesa, distinto in singole voci descrittive.

Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione di manifestazioni o iniziative le Associazioni, i comitati, enti pubblici e privati, interessati a promuovere iniziative socialmente

utili, anche dal punto di vista della promozione dell'attività sportiva e d'interesse comunale, con le finalità di cui all'art. 1 comma 1 del regolamento. Per ottenere tali contributi gli interessati presenteranno le domande di contributo almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa o manifestazione, presentando il programma della manifestazione o iniziativa ed il preventivo di spesa per lo svolgimento della stessa, diviso in voci descrittive delle singole spese previste.

Possono beneficiare di contributi straordinari le associazioni regolarmente costituite, che necessitino di attrezzature o di interventi su strutture e impianti comunali per svolgere la propria attività. Per ottenere tali contributi gli interessati presenteranno le domande di contributo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui hanno necessità di effettuare la spesa.

I termini di cui al presente articolo potranno essere prorogati o modificati con provvedimento della Giunta comunale, in relazione a motivi organizzativi o di opportunità.

Per le richieste di partecipazione dell'ente a raccolte fondi o ad iniziative benefiche o sociali non sono previsti termini e le domande potranno essere inoltrate all'amministrazione in qualsiasi momento.

#### ART. 6 TERMINI DI RISPOSTA ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Il Comune comunicherà ai richiedenti per iscritto l'esito della domande di contributo ordinario e straordinario pervenute entro il 31 gennaio dell'anno successivo, o comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, quando questo sia stato definitivamente approvato dal consiglio comunale dopo il 30 novembre.

Per le domande di contributo relativo a manifestazioni o iniziative il Comune provvederà alla risposta circa l'assegnazione o meno di un contributo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Premesso che la giunta è impegnata a dare risposta, ancorché negativa entro detto termine, in caso di silenzio la richiesta di contributo dovrà considerarsi come respinta.

Le domande giunte fuori termine potranno essere prese in considerazione dall'amministrazione solo per rilevanti motivi che giustifichino il ritardo ed in presenza di disponibilità di bilancio una volta assegnati i contributi ai soggetti che hanno rispettato i termini stabiliti.

#### ART. 7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Le Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività oggetto del presente provvedimento e che intendono ottenere contributi di cui all'articolo 1, devono corredare la domanda di cui sopra della seguente documentazione;

a) Statuto dell'Associazione, registrato nelle forme previste dalle leggi in materia, in cui sia individuato in concreto il carattere istituzionale e/o sociale, dello scopo che

l'Associazione persegue, nonché l'assenza di scopi di lucro ovvero dichiarazione che lo statuto non è stato modificato rispetto all'ultima volta in cui è stato presentato;

b) Una relazione dettagliata, illustrante le finalità dell'attività sociale, dell'iniziativa programmata o della necessità di attrezzature o interventi sulle strutture. La relazione dovrà contenere un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente con una specifica del numero di utenti/cittadini coinvolti a vario titolo. Nel caso di interventi complessi sarà necessaria la presentazione di un progetto degli interventi da realizzare.

c) Una dettagliata previsione dei costi e delle entrate dell'attività sociale, nella quale non potranno essere compresi i disavanzi degli anni precedenti, dell'iniziativa o progetto presentato, preventivo delle attrezzature da acquistare o computo metrico e quadro economico delle spese da sostenere per gli interventi su impianti e strutture;

d) Tutte le istanze, presentate su moduli predisposti dall'Amministrazione, dovranno ottemperare alla vigente normativa sull'imposta di bollo, dovranno prendere atto che, se dovuto, il contributo verrà assoggettato a ritenuta fiscale ai sensi della normativa fiscale vigente, ed autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati secondo la normativa in materia di privacy.

#### ART. 8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO FRA ASSOCIAZIONI E GIUNTA COMUNALE

Per confrontarsi con le associazioni in merito alla organizzazione di attività particolari da parte delle associazioni, ovvero raccogliere e coordinare le esigenze finanziarie o concordare modalità di utilizzo e condivisione di strutture ed impianti la Giunta comunale può convocare le associazioni, o lacune di esse in relazione all'argomento da trattare.

#### ART. 9 CASI DI ESCLUSIONE DAL FINANZIAMENTO

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, rispetto alle previsioni, di manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti richiedenti contributi o agevolazioni, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie precedenti all'anno a cui la domanda di contributo si riferisce.

Sono esclusi contributi o agevolazioni per iniziative o acquisti già attuati prima della risposta del Comune, salvo che l'acquisto o l'intervento sia giustificato da motivi d'urgenza e la domanda di contributo sia presentata prima di effettuare l'acquisto. In quest'ultimo caso la domanda dovrà contenere la giustificazione del motivo dell'urgenza ed il termine entro cui dovrà provvedere all'acquisto anche in assenza di risposta da parte dell'ente. In questi casi spetterà alla Giunta comunale giudicare insindacabilmente se i motivi d'urgenza sono effettivamente presenti e se aderire alla richiesta di contributo eventualmente dopo aver ottenuto la disponibilità dei fondi necessari, magari mediante variazione al bilancio di previsione

#### ART. 10 COMPETENZA AD ASSEGNARE I CONTRIBUTI

Alla concessione dei contributi provvederà la Giunta comunale con propria deliberazione, che determina, fatta eccezione per i contributi ordinari, il termine entro cui l'iniziativa o l'acquisto/intervento deve essere concluso pena la revoca del contributo.

In ogni caso il contributo comunale verrà concesso previa verifica della pubblica utilità dell'iniziativa in armonia con le finalità del presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie.

#### ART. 11 ESTRANEITA' DELL'ENTE DA OBBLIGAZIONI VERSO TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

#### ART. 12 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' PER L'ENTE

Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti, associazioni o comitati che ricevono dal Comune contributi o agevolazioni.

#### ART. 13

La concessione del contributo è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso.

#### ART. 14

Le Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati che ricevono contributi o agevolazioni per l'espletamento della loro attività, in special modo di progetti e manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività o progetti, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### ART. 15

Il patrocinio di progetti, iniziative, manifestazioni da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune.

Il patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### ART. 16 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi si ispira a criteri di trasparenza e correttezza delle procedure.

Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere precisate nel provvedimento di assegnazione ed essere tempestivamente comunicate ai destinatari.

Possono essere disposte erogazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario, in misura non superiore al 50%;

Il saldo viene liquidato su presentazione di:  
rendiconto economico costituito da:

- copia del provvedimento di approvazione del bilancio annuale dell'Associazione da parte del competente organo della stessa per quanto riguarda i contributi all'attività ordinaria. Nel bilancio potrà essere iscritta come entrata fino al concorso del pareggio di bilancio una cifra pari al contributo concesso per l'attività ordinaria. L'eventuale eccedenza di contributo non potrà essere iscritta a bilancio andando a costituire contabilmente un utile ma sarà destinata a spese per acquisto di attrezzature o interventi su impianti e strutture come previsto al successivo art.17. In ogni caso il contributo comunale non potrà coprire il disavanzo di anni precedenti;
- rendiconto finanziario con entrate ed uscite per quanto riguarda i contributi relativi ai progetti o alle iniziative, attestante un disavanzo fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione;
- copia delle fatture di acquisto o della documentazione valida ai fini fiscali per i contributi straordinari relativi all'acquisto di attrezzature o all'effettuazione di interventi su impianti e strutture, fino all'importo concesso come contributo.

relazione conclusiva, corredata da

relazione sull'attività dell'anno associativo, comprendente dati relativo al numero di soci rispetto all'anno precedente ed alle attività svolte, per quanto riguarda i contributi relativi alle attività ordinarie;

relazione e documentazione comprovante lo svolgimento del progetto o dell'iniziativa per quanto riguarda i contributi relativi alle iniziative di tale natura;

dichiarazione di avvenuto acquisto di tutte le attrezzature previste nella domanda di contributo o dell'avvenuta esecuzione dei lavori su strutture e impianti, corredate da certificato di regolare esecuzione, certificazioni di conformità e collaudi, se dovuti, relativamente ai contributi straordinari.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, potranno venir accettate per le sole spese facenti parte di bollette o contratti di somministrazione per cui la documentazione fiscale comprenda più periodi o iniziative e per cui l'individuazione della quota di spese competente al rendiconto

sia quantificabile solo in via presuntiva e non sia documentabile con una specifica fattura o documento fiscalmente valido.

In caso di importi consistenti ed in ogni caso in cui sia così stabilito dall'ente mediante previsioni di bilancio e accordi specifici con i soggetti beneficiari il contributo straordinario potrà essere concesso anche sotto forma di annualità in una o più rate annue fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito. Le somme erogate prima della presentazione della documentazione finale della spesa sono da considerarsi erogate come acconto ai sensi del presente regolamento.

#### ART. 17 DESTINAZIONE SOMME IN ECCESSO RISPETTO AI BISOGNI ORDINARI

Nel caso in cui i contributi concessi relativamente all'attività ordinaria, non potessero in tutto o in parte essere iscritti a bilancio dell'associazione in quanto generano un utile, gli stessi sono da considerarsi automaticamente trasformati in contributi per manifestazioni o iniziative ovvero in contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o interventi su impianti ed attrezzature.

In tal caso l'associazione deve far pervenire al comune l'individuazione dell'intervento o dell'acquisto sul quale vuol fare confluire la quota di contributo ordinario in eccesso rispetto al pareggio di bilancio entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello per cui il contributo era concesso.

Nel caso in cui l'associazione intendesse programmare una manifestazione, un acquisto di attrezzature o un intervento su impianti e strutture particolarmente oneroso negli anni futuri, potrà presentare richiesta di accantonare la somma come residuo attivo suo bilancio dell'ente per un massimo di cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è registrato l'impegno di spesa da parte dell'ente. Dopo tale termine se il contributo non sarà stato utilizzato andrà in economia e non potrà essere più recuperato da parte dell'associazione.

#### Art.18 RECUPERO SOMME ANTICIPATE E NON UTILIZZATE

Nel caso in cui parte delle somme destinate a contributo ordinario non utilizzabili siano già state erogate da parte dell'ente l'associazione dovrà comunque iscriverle a bilancio impegnandosi a effettuare una spesa ammissibile a contributo straordinario o restituire la somma in eccesso entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui il contributo è stato concesso.

Nel caso di mancato utilizzo entro il termine assegnato di somme già liquidate a titolo di acconto a soggetti beneficiari come acconti su iniziative o acquisti e interventi straordinari.

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento di qualsiasi contributo o beneficio economico a favore del soggetto beneficiario fino ad intervenuta regolarizzazione della posizione nei confronti del comune, fatto salvo il diritto dell'ente di porre in essere tutte le azioni legali necessarie per recuperare quanto incassato indebitamente dal soggetto beneficiario.

#### ART. 19 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il comune tiene aggiornato e pubblica sul proprio sito internet l'albo delle associazioni del territorio comunale che beneficiano di contributi da parte dell'ente;

Presso la sede comunale sono depositati e sono disponibili per chiunque fosse interessato gli statuti delle associazioni iscritte all'albo.

#### ART. 20 ABROGAZIONI

Sono abrogati:

il Regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo dell'attività sportiva (art. 15 L.p. 16/07/1990 n. 21) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 52 dd. 09/07/1991 e successivamente modificato con le deliberazioni 79/1991 e 27/2004;

il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici per finalità socialmente utili ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati senza scopo di lucro (Art. 7 della L.R. 31/07/1993 n. 13), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 28/04/1994 e successivamente modificato con delibera del Consiglio comunale n. 44/2002

#### ART. 21 NORME TRANSITORIA

Per l'anno in corso, le domande già presentate dalle associazioni culturali sono ritenute valide mentre le associazioni che non vi avessero già provveduto ed in particolare le associazioni sportive i cui contributi venivano erogati con una regolamentazione diversa, possono presentare domanda di contributo secondo le modalità del presente regolamento entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

Per la legislatura in corso la commissione di cui all'art. 8 rimane quella già nominata dal consiglio comunale sulla base del precedente regolamento.

Il presente regolamento viene inviato in copia a tutte le associazioni potenzialmente interessate a ricevere contributi. Entro il 30 giorni dal ricevimento del regolamento e comunque in occasione della prima domanda di contributo successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, o dell'assegnazione di contributi relativi all'anno 2010, ogni associazione deve presentare copia del proprio atto costitutivo e statuto nella versione vigente, ancorché già presentato in passato all'amministrazione comunale.